

**CONTRATTO INTEGRATIVO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI  
GIURIDICI ED ECONOMICI**

**TRA**

**L'AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DELLA BRIANZA IN  
PERSONA DEL DIRETTORE GENERALE DOTT. MASSIMO GIUPPONI,  
CON SEDE LEGALE IN VIALE ELVEZIA, N.2 - MONZA (C.F./I.V.A.:  
09314190969)**

**E**

**L'ENTE FISIOMED 2000 S.R.L. IN PERSONA DEL LEGALE  
RAPPRESENTANTE SIG. GIOVANNI BONFÀ, CON SEDE LEGALE IN  
VIA CARDUCCI N.7 BOVISIO MASCIAGO (MB)  
(C.F./I.V.A.:03018650964), PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI  
SPECIALISTICA AMBULATORIALE PRESSO LA STRUTTURA  
FISIOMED 2000 S.R.L. SITA A BOVISIO MASCIAGO (MB) IN VIA  
CARDUCCI N.7**

**\*\*\***

**PREMESSO che:**

1. con DGR n.VI/47508 del 29/12/1999 la Giunta Regionale ha approvato lo schema tipo di contratto da sottoscrivere tra le Aziende Sanitarie Locali e i soggetti pubblici e privati erogatori di assistenza sanitaria in regime di ricovero e cura nonché ambulatoriale;
2. l'art.11 di tale schema tipo prevede che "in caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali generali incidenti sul contenuto del contratto stipulato, lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato ed integrato;

3. costituisce motivo di esclusione per la sottoscrizione del contratto una sentenza di condanna definitiva, così come previsto dall'art.80 del D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016;

4. ai sensi dell'art.21 comma 5 della L.R. n.33/2009, nell'ambito del Sistema Informativo Sanitario, gli Enti erogatori di prestazioni a carico del SSR sono tenuti a dare attuazione alle disposizioni nazionali e regionali in materia;

5. in data 01/02/2002 e s.m.i. è stato stipulato tra le Parti un contratto conforme allo schema previsto dalla DGR n.VI/47508 del 29/12/1999, per la definizione dei rapporti giuridici ed economici per l'erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale presso la struttura Fisiomed 2000 S.r.l. sita a Bovisio Masciago (MB) ;

**VISTA** la DGR n.X/7600 del 20/12/2017 "Determinazione in ordine alla gestione del Servizio Sociosanitario per l'esercizio 2018" in cui ai punti *3.1.3. Negoziazione e contratti* e *3.1.3.1.Area sanitaria*, vengono definite le tempistiche e le modalità per la negoziazione da adottarsi per l'anno 2018, confermando le disposizioni delle Regole 2017;

**PRECISATO** che la metodologia della negoziazione da attuare nel corso del 2018 è stata illustrata da parte della Direzione strategica dell'ATS a tutti gli Erogatori sanitari e sociosanitari a contratto durante l'incontro tenutosi presso l'ATS in data 17/01/2018;

**RICHIAMATA** la DGR n.IX/4606/2012 e s.m.i. relativa agli adempimenti in ordine ai requisiti previsti per la sottoscrizione del contratto da parte degli Enti di diritto Privato;

**VISTI** gli artt.7 e 8 della Legge regionale n.33/2009;

**TUTTO CIO' PREMESSO,**

**TRA**

l'ATS della Brianza, nella persona del Direttore Generale Dott. Massimo Giupponi

**E**

l'Ente Fisiomed 2000 S.r.l., nella persona del Legale Rappresentante Sig. Giovanni Bonfà

**SI CONVIENE E SI STIPULA**, ad integrazione del contratto già stipulato tra le Parti in data 01/02/2002 e s.m.i., le cui disposizioni rimangono in vigore per quanto non diversamente previsto dal presente contratto integrativo, quanto segue:

**Art.1**

**Oggetto e ambito di applicazione**

Le presenti disposizioni, nelle parti corrispondenti e per il periodo indicato nel successivo art.6, integrano il contratto già stipulato tra le Parti in data 01/02/2002 e s.m.i. e si applicano alla produzione delle attività di specialistica ambulatoriale erogate a far data dal 01 gennaio 2018 rese a favore di cittadini residenti in Regione Lombardia o ad essi riconducibili.

**Art.2**

**Valorizzazione delle attività**

Al fine di garantire la continuità dei servizi resi ai cittadini e nelle more dei successivi provvedimenti regionali di attuazione della DGR n.X/7600 del 20/12/2017, relativamente alle attività di specialistica ambulatoriale si individua, fino alla sottoscrizione del contratto definitivo, una quota di risorse pari a **Euro 61.841,00** (sessantunomilaottocentoquarantuno/00) corrispondenti ai 4/12 di quanto negoziato per l'anno 2017. Il valore del contratto relativo all'intera annualità sarà definito entro il 15 maggio 2018, secondo i criteri stabiliti dalla DGR n.X/7600 del 20/12/2017 ed alle disposizioni in materia emanate da parte della DG Welfare.

Resta fermo che l'attribuzione delle risorse è subordinata alle indispensabili valutazioni inerenti l'appropriatezza riscontrata nel corso delle attività di controllo effettuate dall'ATS.

Le Parti concordano che il raggiungimento del valore negoziato sarà valutato applicando ai volumi delle prestazioni erogate nel corso del 2018 le tariffe in vigore alla data di effettuazione o di chiusura del ciclo per la specialistica ambulatoriale. Le Parti concordano altresì che le tariffe delle prestazioni tengono conto delle disposizioni normative pubbliche e private vigenti in materia di rinnovi contrattuali e dell'adempimento e perfezionamento dei flussi informativi di sistema.

Per le attività di specialistica ambulatoriale erogata da soggetti di diritto privato verranno applicati gli sconti previsti dalla Legge n.296/06.

Relativamente alle prestazioni erogate a favore di cittadini residenti fuori Regione, si prende atto che, nel rispetto di quanto previsto dalla DGR n.X/6592 del 12/05/2017, Allegato 1 - punto F), la definizione di alta complessità sarà modificata/aggiornata alla luce degli accordi tra Regioni in fase di perfezionamento.

### **Art.3**

#### **Obblighi e adempimenti**

L'Ente si impegna alla prosecuzione del progetto "Ambulatori aperti" già avviato nel corso del 2017.

L'Ente si impegna a garantire un'erogazione omogenea delle prestazioni nel corso del 2018 nei limiti del budget contrattualizzato, mediante un'adeguata programmazione delle attività, nel rispetto dei tempi d'attesa previsti dalla normativa vigente.

L'Ente si impegna a dare seguito alle prescrizioni dell'ATS volte a garantire la piena applicazione della Legge n.248 del 4 agosto 2006 in materia di pubblicità

nell'esercizio delle professioni reso nell'ambito del servizio sanitario.

Al fine di poter garantire una sempre maggiore accessibilità alle informazioni sull'intera rete di offerta sanitaria lombarda, l'Ente si impegna inoltre a garantire quanto previsto nell'ambito del flusso MOSA.

Ai soggetti che aderiscono alla Rete Regionale di Prenotazione ambulatoriale l'ufficio CCR dell'ATS Milano Città Metropolitana comunicherà i dati riferiti ai contatti gestiti e l'onere a carico della singola struttura che dovrà essere detratto dall'ATS dall'importo riconosciuto per la prestazione erogata. Gli adempimenti che si richiedono agli Enti aderenti al progetto sono periodicamente fissati e rivisti con provvedimenti di Giunta, il Piano annuale SISS ed il Piano di Diffusione della Rete Regionale di Prenotazione.

#### **Art.4**

##### **Controllo dell'applicazione dei contenuti del contratto**

Le Parti concordano di finalizzare le attività dei NOC delle ATS, oltre che allo svolgimento dei compiti istituzionali indicati nella normativa regionale sul tema, anche a verifiche concernenti la corretta applicazione dei contenuti del presente contratto ed una particolare attenzione sarà posta nel valutare le prestazioni di le prestazioni ambulatoriali per cui, sempre sulla base del DPCM LEA, sono previste delle limitazioni di accesso. Le Parti concordano inoltre che le eventuali minori valorizzazioni derivanti dall'esito dei controlli, al termine del processo di validazione delle contestazioni, incideranno sul valore lordo della produzione delle prestazioni sanitarie erogate nel periodo di validità del presente contratto.

#### **Art.5**

##### **Prescrizione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e di farmaceutica**

I soggetti erogatori si impegnano ad applicare le indicazioni regionali relative alla

prescrizione effettuata dai propri specialisti di prestazioni di specialistica ambulatoriale e di farmaceutica, il cui pieno rispetto rappresenta un'obbligazione contrattualmente rilevante, escludendo qualsiasi impegno in attività in solvenza o libero professionale.

L'Ente si impegna all'utilizzo ed alla diffusione della ricetta elettronica secondo indicazioni ministeriali e regionali.

#### **Art.6**

##### **Validità e durata**

Le presenti disposizioni integrative hanno validità per l'intero esercizio 2018.

La parte economica di cui all'art.2, sarà rideterminata per l'intera annualità 2018 entro il 15 maggio 2018.

E' fatta salva la facoltà di recesso di cui all'art. 11 dello schema tipo di contratto approvato con DGR n.VI/45708/1999.

Il presente contratto avrà validità solo quando, dopo essere stato inserito a cura dell'ATS nel software gestionale della DG Welfare denominato SCRIBA, sarà validato dalla Direzione stessa.

#### **Art.7**

##### **Norme conclusive**

Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia, nonché al contratto sottoscritto tra le Parti in data 01/02/2002 e s.m.i. e a quanto previsto dalla DGR n.X/7600 del 20/12/2017 le cui disposizioni ed indicazioni si intendono integralmente richiamate, approvate e sottoscritte col presente contratto. Ai sensi dell'art.15 comma 6 della Legge regionale n.33/2009 viene altresì espressa la piena accettazione del sistema di finanziamento, dei controlli, delle sanzioni e l'osservanza dei tempi di erogazione

delle prestazioni stabilite da Regione Lombardia.

Il presente contratto integrativo è sottoposto a registrazione solo in caso d'uso con oneri a carico dell'Ente erogatore delle prestazioni.

#### **Art.8**

##### **Clausola Risolutiva Espressa**

Si conviene e si stipula la seguente clausola risolutiva espressa ex art.1456 cc.

Il presente contratto si intende automaticamente risolto nel caso sussistano le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla normativa antimafia.

**Letto, confermato e sottoscritto dalle Parti digitalmente.**

**Monza 31/01/2018**

**Il Direttore Generale**

**Il Legale Rappresentante**

**ATS della Brianza**

**Fisiomed 2000 S.r.l.**

**Dott. Massimo Giupponi**

**Sig. Giovanni Bonfà**